



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **8,30** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nella persona dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
GRUPPI Manola	Sindaco	Sì	
FAGNONI Angela	Assessore	Sì	
AMICI Alessandro	Assessore	Sì	
DEMICHELI Luigi	Assessore	Sì	
MODENESI Roberto	Assessore		Sì
		4	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Russo.

La sig.ra Avv. Manola Gruppi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento;

Considerato che:

- ai sensi del citato art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile del settore con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Settore, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza delle sanzioni deve essere ripartita tra il responsabile del Settore cui il dipendente fa riferimento e l' Ufficio competente per i procedimenti disciplinari risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Rilevata l'obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro anche nella sua fase patologica;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 44 nella seduta odierna con la quale si è provveduto ad approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pontenure;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della via Emilia Piacentina al n. 3 del 23.04.2015, immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell'attivazione del servizio unico del personale da parte dell'Unione medesima, si provvedeva ad individuare negli atti regolamentari relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pontenure, la disciplina applicabile alla materia di cui all'art. 1, comma 2, della Convenzione per il

servizio di gestione ed amministrazione del personale, da parte dei comuni di Alseno, Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure;

Attesa la necessità, pertanto, di istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del responsabile di ciascun Settore per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

Vista la risposta della CIVIT al quesito in tema di compatibilità tra la posizione di responsabile per la prevenzione della corruzione e di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, che ha espresso l'avviso che, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi una situazione di potenziale conflitto di interessi;

Dato atto che il Comune di Pontenure ha nominato responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario comunale;

Considerato che in relazione alle dimensioni dell'Ente, non è possibile individuare una figura diversa dal Segretario Comunale, quale soggetto responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, in quanto il Segretario Comunale per competenze curriculari ed esperienza professionale rappresenta all'interno dell'ente la figura professionale maggiormente idonea a svolgere un ruolo di coordinamento ed assistenza giuridica alle attività dell'ufficio procedimenti disciplinari;

Richiamata, altresì, l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012, sancita nell'ambito della conferenza unificata del 24 luglio 2013, che conforta l'azione di questo ente nel passaggio festuale in cui prevede: " le parti condividono la necessità di tenere conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, che richiede l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di forme flessibili rispetto alle previsioni generali; considerata la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipica di queste realtà organizzative locali, in via eccezionale, negli enti in cui le funzioni di responsabile dell'UPD sono affidate al Segretario Comunale lo stesso può essere individuato anche come responsabile della corruzione....(omissis)";

Ritenuto pertanto di dover costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- Responsabile Area Affari Generali, con ruolo di componente ordinario;
- Responsabile Area Contabile/Finanziaria, con ruolo di componente ordinario;

Ritenuto, altresì, di prevedere che i componenti l'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente ne svolge le funzioni in sua sostituzione;

Considerata l'opportunità, al fine di precisare e chiarire le diverse competenze in materia disciplinare, di prevedere una diversa composizione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sia nel caso in cui questi ultimi riguardino i titolari di posizioni organizzative e cioè personale a cui sono state affidate, con provvedimento

sindacale, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D. Lgs. n. 267/2000, sia nel caso in cui, comunque, la sanzione irrogabile sia superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni;

Considerato, pertanto, che, per le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, può individuarsi nella figura del Segretario Comunale l'autorità competente per i procedimenti disciplinari che riguardano i titolari di posizione organizzativa, nonché per tutti i procedimenti disciplinari per i quali la sanzione irrogabile sia superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, il quale potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'Ufficio Disciplinare;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover istituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quale soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero verbale;

Visto l'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009;

Visti gli artt. 23 e seguenti del CCNL 06.07.1995 e successive modifiche e integrazioni,

Visto l'art. 48, co.I del D.Lgs. n.267/2000 secondo il quale la Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (all. A);

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di costituire l'Ufficio comunale per i procedimenti disciplinari, competente ad avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari, come di seguito composto, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:
 - a) Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
 - b) Responsabile Area Affari Generali, con ruolo di componente ordinario;
 - c) Responsabile Area Contabile/Finanziaria, con ruolo di componente ordinario;
3. di stabilire:
 - a) che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni);
 - b) che resta la competenza del responsabile di ciascun Settore per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;
 - c) che per la gestione dei procedimenti disciplinari che riguardano personale a cui sono state affidate con provvedimento sindacale le funzioni dirigenziali di cui all'art.109 del TUEL n. 267/2000 (titolari di posizione organizzativa),

nonchè per le procedure che comportano l'irrogazione di sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni) l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è costituito dal Segretario Generale, che potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'ufficio procedimenti disciplinari;

- d) che i componenti l'Ufficio, nei casi di loro assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente, ne svolge le funzioni in sua sostituzione;
 - e) che in caso di accertate incompatibilità e/o casistiche, ulteriori rispetto alla precedente lett. c), in cui si verificano conflitti di interesse per uno dei componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari, la composizione dello stesso Ufficio per lo specifico procedimento verrà disposta con provvedimento sindacale, ferma restando che l'individuazione dovrà essere effettuata tra il personale titolare di posizione organizzativa del Comune;
 - f) che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari sia coadiuvato, per l'attività istruttoria, dall'Ufficio affari generali;
 - g) che con decorrenza dall'adozione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo conto della tipologia, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati;
4. di dare atto che ai soggetti sopra individuati (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabili dei Settori) sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 6 Luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 Gennaio 2004 e dal CCNL 11 Aprile 2008, nonché dal D.Lgs. 150/2009;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed agli R.S.U. aziendali per opportuna conoscenza;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune, sul sito web ufficiale del Comune ed in tutte le sedi di lavoro dell'ente;
7. di dichiarare, con voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 del citato D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (avv. Manola Gruppi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Rossella Russo)

Allegato A

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa RUSSO Rossella, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 28/4/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RUSSO ROSSELLA

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL 09 MAG. 2015^{te} per 15 gg.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Rossella Russo)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La sujestesa deliberazione:

☒ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D.lgs.267/2000

Pontenure li 09 MAG. 2015^{te}

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Rossella Russo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 28/04/2015

☒ per dichiarazione di immediata esecutività
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, D.lgs.n. 267/2000

Pontenure li 09 MAG. 2015^{te}

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Rossella Russo)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

PONTENURE li 09 MAG. 2015^{te}



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rossella Russo)